



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ORDINANZA N.	1
Data:	12/01/2022
AREA POLIZIA LOCALE	

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno DODICI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da MUNARO ALFONSO MICHELE AREA POLIZIA LOCALE RESP. AREA POLIZIA LOCALE AREA POLIZIA LOCALE

Oggetto:

ORDINANZA ANNUALE 2022, RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE, IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI, CANTIERI E SIMILARI, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITÀ, OVVERO MANIFESTAZIONI SOCIOCULTURALI EFFETTUATI DAGLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CUGGIONO E/O DITTE APPALTATRICI, OVVERO ESEGUITI DA CONCESSIONARI DI SERVIZI O DA PRIVATI CHE OPERANO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DAL COMUNE DI CUGGIONO



COMUNE DI CUGGIONO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Corpo Polizia Locale

Ufficio viabilità e traffico

Piazza XXV aprile 3 - Partita I.V.A. 00861770154

Telefono 0297241127

e_mail: polizialocale@comune.cuggiono.mi.it

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che pervengono nel corso dell'anno numerose richieste da parte di cittadini, associazioni, imprese ed Enti pubblici e privati, intese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti viabilistici necessari all'effettuazione di lavori relativi allo scavo ed alla manutenzione della sede stradale, alla manutenzione della segnaletica stradale, a traslochi, a manifestazioni ed occupazioni del suolo pubblico di vario genere;

RILEVATO che in relazione a quanto sopra descritto, sovente risulta verificarsi, fra gli altri, l'urgente ed indifferibile necessità di esecuzione di lavori stradali lungo le strade comunali aperte al pubblico transito, lavori che spesso risultano altresì di difficile programmazione, anche perché spesso fortemente condizionati dagli eventi atmosferici; inoltre, l'esecuzione dei lavori *de quo* presuppone ovviamente sempre la modifica dell'organizzazione viabilistica in modalità tale da garantire la contemporanea sicurezza dell'utenza stradale e del personale impiegato nelle operazioni di cantiere e/o presente nell'evento-manifestazione;

RITENUTO pertanto opportuno adottare, come già effettuato negli scorsi anni, apposito provvedimento viabilistico generale annuale, per il corrente anno 2022, finalizzato a disciplinare la viabilità su tutto il territorio del Comune di Cuggiono in occasione dell'effettuazione dei suddetti lavori, manifestazioni ed occupazioni del suolo pubblico, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2022, al fine di evadere tempestivamente le richieste che perverranno allo scrivente Ufficio di Polizia Locale;

CONSIDERATO che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale da adottare in occasione delle fattispecie similari, sopra descritte, hanno carattere provvisorio, e richiedono prevalentemente l'istituzione del temporaneo divieto di sosta, con possibilità di operare la rimozione forzata dei veicoli, eventualmente presenti, oltre che della sospensione temporanea della circolazione stradale, oppure la determinazione temporanea del transito veicolare a senso unico alternato di marcia;

VISTO l'art. 38, comma 3, del "Nuovo Codice della strada", di cui al D.Lgs 30/04/1992, n. 285, che consente, in deroga a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del medesimo codice, la collocazione temporanea di segnali stradali, per imporre prescrizioni in caso di urgenza e di necessità;

ATTESO che il compito di installare la prescritta idonea segnaletica stradale e di mantenerla in efficienza, per tutta la durata del presente provvedimento, è riconosciuta in capo alla parte richiedente, ovvero al Settore Area Tecnica Comunale del Comune di Cuggiono o al soggetto appaltatore, nel caso di lavori che siano effettuati nell'interesse dello stesso Comune di Cuggiono, in qualità di soggetto committente, oppure al soggetto organizzatore dell'evento-manifestazione;

VISTO il già citato D.Lgs. 30/04/92, n. 285-Nuovo Codice della Strada, nonché il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 Luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di approvazione del *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo delle zone interessate dai lavori”*;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12/12/2011, n. 420, titolato *“Decreto di individuazione delle misure di sicurezza temporanee per lavori in corso e modalità di svolgimento delle relative ispezioni”*, che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 15/03/2011, n. 35 (*“Attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture”*), individua le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di reti stradali interessati dai lavori stradali, all'uopo rinviando alle disposizioni relative al disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, contenuto nel succitato Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002;

VISTO il D.Lgs 09/04/2008, n. 81- *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, nonché per garantire il regolare svolgimento delle operazioni sulle strade di competenza dell'Ente comunale, di dover disciplinare la circolazione stradale nelle zone interessate dalle fattispecie sopra descritte, così come indicato nel dispositivo della presente ordinanza;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267-*“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241;

O R D I N A

con decorrenza dalla data odierna e fino alla data del 31/12/2022, per le finalità in premessa indicate, che:

1) Il responsabile dei lavori stradali, ovvero l'organizzatore della manifestazione-evento, ovvero il Responsabile del Settore Area Tecnica Comunale, qualora rivesta il ruolo di soggetto *“committente”* comunale, adotti ed attui tutte le opportune modifiche in materia di viabilità alla ordinaria circolazione stradale, in occasione di lavori relativi allo scavo ed alla manutenzione della sede stradale (fra i quali, a titolo di esempio, interventi urgenti per lavori di bitumatura, di posizionamento di segnaletica stradale, di attraversamenti derivanti da scavi e posa in opera di tubazioni, ecc, di pulizia strade, di potatura e sistemazione aree a verde), alla manutenzione della segnaletica stradale, includendosi in tale ultima citata fattispecie anche gli interventi di manutenzione della segnaletica stradale direttamente disposti e appaltati dallo scrivente ufficio comunale (in tale ipotesi le suddette incombenze saranno ovviamente a carico dello scrivente ufficio comunale), nonché in caso di situazioni viarie particolari quali incidenti stradali, eventi di protezione civile o manifestazioni pubbliche effettuate in forma straordinaria, a traslochi, a manifestazioni ed eventi di natura commerciale, culturale o sportiva ed occupazioni del suolo pubblico, nonché di manifestazioni temporanee di limitata durata, purché ognuna delle suddette ultime menzionate attività risulti regolarmente autorizzata dagli uffici comunali, anche in relazione ai relativi aspetti di *“safety”* previsti dalle pertinenti disposizioni ministeriale statali. Quanto sopra descritto, al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza delle predette attività, ovvero per consentirne il regolare svolgimento, mediante l'istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici, nel merito necessari:

- della sospensione della circolazione viabilistica nell'area interessata dall'evento (lavori, manifestazioni, occupazioni, ecc.) eccetto autorizzati, secondo le generali disposizioni del *“Nuovo Codice della strada”*;
- del divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata;

- del restringimento della carreggiata e del passaggio obbligatorio a destra o a sinistra all'uopo ricorrente;
- della limitazione della velocità oraria pari a 30 km/h e del divieto di sorpasso;
- del senso unico alternato "a vista", "con semaforo", "con movieri", secondo le disposizioni del Regolamento d'esecuzione del Nuovo Codice della strada qualora necessario, attuato con specifica segnaletica verticale, posizionata a cura del richiedente, di "dare precedenza" nei sensi unici alternati e diritto di precedenza nei sensi unici alternati al fine di agevolare il deflusso veicolare dalle aree interessate dai lavori;
- di ogni altro provvedimento viabilistico od accorgimento adottato per la sicurezza della circolazione stradale.

2). L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso.

3). In merito agli eventi da realizzare entro le fasce temporali determinate all'uopo, e lungo gli specifici percorsi costituiti dalle vie cittadine da stabilirsi caso per caso, l'eventuale deroga necessaria (e concretamente concedibile unicamente nel caso di garanzia delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale) al transito per veicoli o complessi di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e segnatamente impiegati per le operazioni di trasporto di attrezzature e cose direttamente vincolate all'evento in programmazione.

Si rammenta che:

- il compito di installare la prescritta idonea segnaletica stradale e di mantenerla in efficienza, per tutta la durata della vigenza del provvedimento è in capo alla parte richiedente, ovvero al Settore Area Tecnica Comunale del Comune di Cuggiono o al soggetto appaltatore nel caso in cui i lavori siano in interesse dello stesso Comune di Cuggiono, in qualità di committente;
- i provvedimenti in materia di disciplina della circolazione stradale già formalizzati ed in palese contrasto al disposto della presente ordinanza sono da ritenersi temporaneamente abrogati;
- i predetti eventi (lavori, manifestazioni, occupazioni, ecc.) dovranno avere una durata non superiore ai 10 (dieci) giorni di calendario, fatto salvo la durata massima di 3 (tre) giorni di calendario, per gli eventi-manifestazioni e dovranno essere stati preventivamente autorizzati dai competenti organi-uffici comunali;
- per i lavori e opere, la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art 17-bis Legge n. 241/1990 e s.m.i, è stabilita in giorni lavorativi 7 (sette) per ogni richiesta di parere, nulla osta o altro atto amministrativo concernente l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada (rubricato Opere, depositi e cantieri stradali) e seguenti, da parte del Settore Area Tecnica Comunale o di impresa operante per conto dello stesso;
- l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada (rubricato "Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni"), per le finalità sopra indicate da parte degli enti succitati, si intende assolto dall'emanazione degli atti gestionali determinanti l'esecuzione delle attività stesse; agli stessi dovrà essere allegata la documentazione prescritta e contemplata dall'art. 27, comma 3, del medesimo Codice della Strada;
- l'assolvimento degli obblighi previsti dal citato art. 27, in relazione all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada, per le finalità sopra indicate da parte degli enti gestori dei servizi pubblici e dei loro appaltatori, per interventi urgenti di pubblica utilità, sulla base dell'esimente contemplata dall'art. 4 Legge 24/11/1981, n. 689, avviene con l'invio di comunicazione preventiva di posta elettronica ai due seguenti indirizzi:

P.E.C.: comune.cuggiono@postecert.it

e-mail: polizialocale@comune.cuggiono.mi.it, nella missiva dovrà essere indicato il periodo di esecuzione delle opere, cantieri e depositi, la tipologia dell'intervento ed ogni altra informazione necessaria alla prevenzione di infortuni e pericoli per gli utenti della strada;

- per quanto attiene alla deroga alla circolazione e alla sosta di veicoli non adibiti al trasporto di persone e aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nelle aree del centro storico comunale, cittadino, al fine di non creare pericolose interferenze con la circolazione

pedonale e veicolare il responsabile dei lavori, ovvero l'organizzatore della manifestazione, ovvero il Comune di Cuggiono, nella persona del Responsabile del Settore Tecnico "qualora committente" incaricherà personale competente alla regolazione e garanzia del transito sicuro dei veicoli in narrativa. La regolamentazione dei passaggi veicolari nelle località interessate dovrà avvenire per mezzo di movieri che, opportunamente dislocati, garantiscano ogni manovra evitando ogni possibile interferenza con i veicoli medesimi e con eventuale altro personale a terra addetto alle operazioni.

Il Settore Area Tecnica Comunale, nel prendere atto della necessità della realizzazione di opere, depositi e cantieri, potrà prescrivere ulteriori adempimenti ai gestori e appaltatori sopraccitati, lo stesso Settore Tecnico comunicherà al Corpo di Polizia Locale il mancato ripristino dello stato dei luoghi o la sua non esecuzione a regola d'arte nel termine di 30 giorni dal termine dei lavori.

D I S P O N E

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, al fine di darle adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, la consegna a seguito di istanza al richiedente e altresì al Settore Area Tecnica Comunale di Cuggiono, per l'apposizione della segnaletica stradale prescritta e per l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari.

A V V E R T E

- Il richiedente e/o concessionario dovrà tempestivamente comunicare (almeno nei 7 giorni lavorativi precedenti) al Comando Polizia Locale, a mezzo posta elettronica ai sopra indicati indirizzi p.e.c. e mail comunali e-mail la presunta data di inizio dei lavori - manifestazione, le modalità e la tempistica relativa e gli estremi degli atti comunali legittimanti l'intervento.

- La presente ordinanza verrà consegnata-trasmessa alla parte interessata che avrà l'obbligo di porre in essere a propria cura e spese la segnaletica temporanea necessaria al fine di rendere esecutive le prescrizioni previste dal presente provvedimento che verranno impartite dalla Polizia Locale in occasione di ciascuna istanza (nel caso del divieto di sosta la segnaletica dovrà esser posta almeno 48 ore prima dell'inizio di validità dello stesso).

Inoltre la parte dovrà attestare data, ora e corretta installazione della segnaletica temporanea. Il documento, debitamente sottoscritto, dovrà essere trasmesso al Corpo di Polizia Locale con una comunicazione di posta elettronica ordinaria all'indirizzo email polizialocale@comune.cuggiono.mi.it.

- Nell'ambito dell'eventuale deroga al divieto di circolazione per veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il richiedente e/o concessionario attraverso la sopra richiamata comunicazione attesterà altresì l'impiego di siffatti veicoli informando della targa di immatricolazione e delle corrispondenti caratteristiche tecniche (come da carta di circolazione). Detta comunicazione dovrà essere custodita a bordo dei veicoli interessati durante la circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei competenti organi e funzionari di polizia stradale previsti dall'articolo 12 del Nuovo Codice della strada.

- La segnaletica stradale da posizionare, come da previsione nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 Nuovo Codice della strada e relativi articoli del Regolamento di esecuzione; Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 e altri decreti ministeriali in materia, nonché D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

- La parte interessata dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti almeno 48 ore prima ed a oscurare i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova temporanea regolamentazione. Al termine dei lavori dovrà essere completamente ripristinato lo stato originario dei luoghi (il ripristino dovrà essere effettuato a regola d'arte, sotto la supervisione degli uffici comunali competenti);

- Qualora dovesse essere indispensabile spostare temporaneamente un'area di fermata dedicata ai veicoli destinati al trasporto pubblico dovrà in ogni caso essere richiesta l'emanazione di un apposito specifico provvedimento previa formale richiesta scritta da presentare almeno 15 (quindici) giorni prima, anche al fine di convocare in loco per apposito sopralluogo congiunto il personale preposto degli uffici delle autolinee bus interessate.

- Il presente provvedimento non sarà efficace e non produrrà effetti in ordine ad occupazioni di qualsiasi genere, da parte di soggetti privati, che avverranno nelle giornate e nelle località già interessate dallo svolgimento delle attività mercatali settimanali;
- A fronte di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in assenza delle condizioni minime per la sicurezza stradale, il Comando della Polizia Locale provvederà a far sospendere l'attività così ripristinando l'ordinaria situazione viabilistica;
- In ogni caso le occupazioni di suolo pubblico delle quali trattasi non dovranno ostacolare in alcun modo il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza che dovrà in ogni caso esser sempre garantito;

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D.Lgs 02/07/2010, n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile unico del procedimento amministrativo ai fini della presente ordinanza è lo scrivente, Dott. Alfonso Michele MUNARO.

Dal Comando Polizia Locale, 12/01/2022

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. da:

Comandante della Polizia Locale
Dott. Alfonso Michele MUNARO